



COMUNE DI PETRELLA SALTO

REGISTRO ORDINANZE DEL SINDACO UFFICIO TECNICO Ordinanza N. 16 del 31/03/2020

OGGETTO: Ordinanza di emergenza di carattere sanitario e di protezione civile COVID.19 Misure per contrastare e contenere la diffusione del virus - Ordinanza contingibile e urgente.
MONASTERO SANTA FILIPPA MARERI- DISPOSIZIONI URGENTI

VISTA l'ordinanza del Ministro della Salute 25 gennaio 2020, recante "Misure profilattiche contro il nuovo Coronavirus (2019 - nCoV)" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 21 del 27 gennaio 2020;

VISTA l'ordinanza del Ministro della Salute 30 gennaio 2020, recante "Misure profilattiche contro il nuovo Coronavirus (2019 - nCoV)" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1 febbraio 2020;

VISTA l'ordinanza del Ministro della Salute 21 febbraio 2020, recante "Ulteriori misure profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 44 del 22 febbraio 2020;

VISTO il decreto - legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2020, recante "Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 febbraio 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto - legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica eda COVID - 19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1/03/2020;

CONSIDERATO che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTA l'Ordinanza del Presidente della Regione Lazio del 26/02/2020, n. Z00002 recante "Misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica";

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020, recante misure riguardanti il contrasto e il contenimento sull'intero territorio nazionale del diffondersi del Coronavirus;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 8 marzo 2020, recante misure riguardanti il contrasto e il contenimento sull'intero territorio nazionale del diffondersi del Coronavirus;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020 recante misure riguardanti il contrasto e il contenimento sull'intero territorio nazionale del diffondersi del Coronavirus;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11 marzo 2020 recante misure riguardanti il contrasto e il contenimento sull'intero territorio nazionale del diffondersi del Coronavirus;

VISTA l'Ordinanza del Ministro della Salute del 20.03.2020, contenenti ulteriori misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale;

VISTA l'ordinanza del Ministro della Salute e del Ministro dell'Interno del 22.03.2020;

VISTO il DPCM del 22.03.2020;

VISTO il decreto legge n. 25 marzo del 2020, n. 19 contenenti " Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";;

PRESO ATTO della nota della Direzione Regionale della ASL e ASL di Rieti pervenuta nel pomeriggio del 31/03/2020, alle ore 16:33, con la quale si comunica che dall'esame dei tamponi eseguiti risulta che:

- i casi di positività riguardano 7 persone (suore) ;
- le cuoche e gli altri religiosi risultano negativi al test del virus Covid - 19;

CONSIDERATO:

-che è indispensabile assumere immediatamente ogni misura di contrasto e di contenimento sul territorio regionale del diffondersi del virus COVID-19 ai sensi dell'art.32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità, imponendo la permanenza domiciliare obbligatoria al personale e agli ospiti della struttura, avvalendosi della facoltà prevista dall'art.1 del DPCM 8 marzo 2020, nonché ogni ulteriore e connessa misura precauzionale;

VISTO l'art. 50 del Tuel;

ORDINA

1) di stabilire, su conforme indicazione della Asl per tale fattispecie:

a) per le cuoche ed il parroco risultati negative al test del Covid -19, al virus Covid - 19, la misura di permanenza domiciliare obbligatoria presso la propria abitazione secondo le procedure, le tempistiche e i protocolli a cura del SISP della ASL;

b) per le religiose risultate positive al test del Covid -19, l'osservanza della misura della permanenza domiciliare obbligatoria presso la struttura del Monastero sita in Borgo San Pietro, con divieto di spostamento e viaggio, fino ad ogni diversa valutazione a cura del Dipartimento di Prevenzione della Asl, restando a disposizione per ogni eventuale attività di sorveglianza da parte dei medici curanti;

2) che il Responsabile del Monastero è ritenuto direttamente responsabile del controllo delle attività e degli eventuali spostamenti dei soggetti medesimi, con ogni conseguenza ed effetto di legge, per tutto quanto concernente l'osservanza del presente atto, di cui il Monastero è responsabile;

3) che il Monastero debba provvedere a propria cura e spese, assumendone ogni onere e responsabilità, anche in ordine a:

- alla pulizia e sanificazione antivirale, da affidare a Ditta specializzata e secondo procedure certificate, della struttura della cui avvenuta esecuzione dovrà essere prodotta all'Ente scrivente copia certificata.

- al reclutamento del personale, anche attraverso forme di lavoro flessibile, nei casi, anche sopravvenuti, di carenza del personale impiegato della struttura, che dovrà essere fornito di idonei dispositivi di protezione individuale per effettuare tale servizio;

- al servizio di distribuzione dei pasti. Nel caso di impossibilità ad erogare tale servizio all'interno della struttura nel rispetto delle misure igienico sanitarie disposte dall'autorità sanitaria locale e dalle normative vigenti, il Responsabile della del Monastero dovrà affidare tale servizio all'esterno ad un operatore economico che possa garantire la continuità nella distribuzione dei pasti;

4) che il Responsabile del Monastero sito nel Comune di Petrella Salto, in Frazione Borgo San Pietro sia tenuto a:

- far rispettare le misure di prevenzione e contenimento diffusione Covid-19;

- adottare le modalità di raccolta di rifiuti per il personale risultato positivo, secondo le disposizioni contenute nell'ordinanza sindacale n. 13 del 24.03.2020;

- fornire l'informazione necessaria sulle regole da rispettare al personale della struttura e agli ospiti della comunità alloggio, sulla base delle disposizioni impartite dalla normativa vigente in materia e, dalle ordinanze sindacali;

5) di riservarsi di adottare ogni necessario e ulteriore provvedimento, nel caso di ulteriori comunicazioni da parte della Asl sulla situazione della struttura;

Salvo eventuali aggiornamenti della situazione, il Sindaco ricorda che - salvo che il fatto costituisca più grave reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui all'articolo 1, comma 2 del d.l. n. 19 del 2020, e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000;

DISPONE

La notifica al Monastero "Santa Filippa Mareri" in Borgo San Pietro

La trasmissione a:

- Prefettura di Rieti

- Azienda USL Rieti Dipartimento di Prevenzione

- Comando Stazione Carabinieri di Petrella Salto

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tar del Lazio nel termine di 60 gg dalla notificazione (legge 6 dicembre 1971, n. 1034) o in via alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 gg dalla notificazione (D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199)

Petrella Salto, 31.03.2020

IL SINDACO
F.to GAETANO MICALONI